

COPIA



COMUNE DI GROTTI DI CASTRO (Provincia di Viterbo)

CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 20 del 15/06/2021

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER ISTITUZIONE SERVIZIO VIGILANZA COMUNALE DIFESA AMBIENTALE DEL TERRITORIO, CONTROLLO GESTIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E DELLA FIGURA COMUNALE DELLA GUARDIA AMBIENTALE (G.A.).

L'anno duemilaventuno e questo dì quindici del mese di giugno alle ore 19,15 in Grotte di Castro nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor CAMILLI PIERO - SINDACO

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
CAMILLI PIERO	SINDACO	s	
ROSSI RICCARDO	VICE SINDACO	s	
TEMPERINI GIORGIO	CONSIGLIERE	s	
BARZI MASSIMO	CONSIGLIERE	s	
CIOLI PIETRO	CONSIGLIERE	s	
GUBBIOTTO FRANCO	CONSIGLIERE	s	
BRINCHI CARLO	CONSIGLIERE	s	
AMBROSINI BARBARA	CONSIGLIERE	s	
DOTTARELLI GIOVANNI	CONSIGLIERE	s	
ERAMO FABIANA	CONSIGLIERE		s

Presenti 9 Assenti 1

Partecipa la sottoscritta Dr.ssa Elena Piccoli Segretario del Comune incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle seguenti disposizioni: artt. 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario; Legge 24 novembre 1981, n. 689; Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

CONSIDERATO che questo Comune persegue la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale, che deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante un'adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle Unioni Europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale;

PRESO ATTO che è intenzione di questa Amministrazione procedere all'istituzione della figura di “Guardia Ambientale comunale”, disciplinandone attività, funzioni e doveri;

VISTA la bozza di Regolamento predisposta dall'Ufficio Competente;

VISTI gli artt. 7 e 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. B) del D. L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge 07.12.2012 n. 213, pubblicata nella G.U. del 07.12.2012;

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri finanziari diretti a carico di questo Ente e, pertanto, non necessita del parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di approvare l'allegato Regolamento comunale per l'istituzione del servizio di vigilanza comunale per la difesa ambientale del territorio - controllo, gestione, raccolta e smaltimento rifiuti e della figura comunale della Guardia Ambientale (GA) che si compone di n. 14 articoli, nel testo riportato in allegato al presente atto.

Di individuare, ai sensi della normativa dettata dalla Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il Responsabile del Settore Tecnico quale Responsabile del Procedimento.

Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Successivamente, con separata votazione unanime espressa nei modi di legge, viene dichiarata l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Giorgio Bianchi

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Camilli Piero

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to CAMILLI PIERO

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Elena Piccoli

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **21/06/2021** al **06/07/2021** al n. **354** del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Elena Piccoli

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/06/2021 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva

Grotte di Castro li **15/06/2021**

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Elena Piccoli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario
Dr.ssa Elena Piccoli

Lì

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

COMUNE DI GROTTES DI CASTRO
PROVINCIA DI VITERBO



REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA COMUNALE PER LA
DIFESA DELL'AMBIENTE DEL
TERRITORIO, CONTROLLO
GESTIONE, RACCOLTA E
SMALTIMENTO RIFIUTI E DELLA
FIGURA COMUNALE DELLA
GUARDIA AMBIENTALE (GA)

INDICE

Art 1. FINALITA'

Art 2. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Art 3. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Art 4. DEFINIZIONE DI GUARDIA AMBIENTALE COMUNALE

Art 5. NOMINA A GUARDIA AMBIENTALE COMUNALE

Art 6. REQUISITI PER LA NOMINA

Art 7. INCARICO DI GUARDIA AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

Alt 8. DOVERI DELLA GUARDIA AMBIENTALE

Alt 9. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Alt 10. COMPITI DELLA GUARDIA AMBIENTALE

Art .11 COMPITI DEL COMUNE

Art. 12. CORSO DI FORMAZIONE ASPIRANTE GUARDIA AMBIENTALE VOLONTARIA
COMUNALE

Art 13. PRIVACY E RISERVATEZZA

Art. 14. ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 FINALITA'

Il Comune di Grotte di Castro intende istituire il Servizio di Vigilanza Ambientale Comunale, disciplinando, altresì, il ruolo e la figura della Guardia Ambientale Comunale, a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

Art. 2 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di vigilanza ambientale comunale, con riferimento al controllo in materia di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti, sarà affidato alla ditta affidataria del Servizio di Igiene Urbana e sarà da essa coordinato, prevedendo regolare relazione all'Amministrazione.

Art 3. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE

Ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria in merito alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente disciplinare, la vigilanza di cui all'art. 1 è affidata, altresì, alla Guardie Ambientali Comunali, dipendenti della ditta affidataria del Servizio di Igiene Urbana, con le quali il Comune sottoscriverà le convenzioni preordinate alla disciplina del servizio.

Con proprio decreto, il Sindaco abiliterà all'accertamento delle violazioni di regolamenti e ordinanze comunali in materia ambientale, sanzionate con una somma pecuniaria, il personale non dipendente dal Comune, per specifiche attività, nei casi e con i limiti previsti dalla legge.

I soggetti di cui ai commi precedenti dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art 4. DEFINIZIONE DI GUARDIA AMBIENTALE COMUNALE

La Guardia Ambientale Comunale si identifica, ai sensi del presente Regolamento, nella figura dell'addetto che svolge attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

Svolge opera di prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro della città.

Svolge funzioni di vigilanza, di controllo e di accertamento con potestà sanzionatoria per le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relativi, in via esclusiva, alle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti di competenza del Comune, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente.

Il servizio di vigilanza è esteso esclusivamente all'intero territorio comunale.

Art 5. NOMINA A GUARDIA AMBIENTALE COMUNALE

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina le guardie ambientali comunali, con proprio decreto motivato, tra i nominativi indicati dalla ditta affidataria del Servizio di Igiene Urbana.

Tale provvedimento ha validità annuale e può essere rinnovato su richiesta dell'interessato.

Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività, i soggetti indicati dovranno frequentare un corso di formazione in materia ambientale e superare l'esame di cui al successivo articolo 12.

Art 6. REQUISITI PER LA NOMINA

Coloro che possono ottenere la nomina di Guardia Ambientale devono possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea;
- avere raggiunto la maggiore età e non aver superato gli anni 65;
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado;
- godere di diritti civili e politici;
- non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non aver subito condanna penale, anche non definitiva, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale o naturalistico e relative all'attività faunistica-venatoria ed ittica;
- essere in possesso dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività lavorative in oggetto, accertata dal medico del distretto dell'ASL competente.

Art 7. INCARICO DI GUARDIA AMBIENTALE COMUNALE

L'incarico di Guardia Ambientale Comunale è attribuito con decreto del Sindaco con le modalità descritte nel precedente art. 5.

Nel decreto Sindacale di nomina sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza.

La Guardia ambientale comunale è ammessa all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco.

Alla Guardia Ambientale comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

La Guardia Ambientale comunale nell'espletamento del servizio è tenuta a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente e potrà indossare apposito indumento riportante l'indicazione del Comune e la qualifica ricoperta.

Art. 8 DOVERI DELLA GUARDIA AMBIENTALE

La Guardia Ambientale comunale nell'espletamento delle funzioni, deve:

- assicurare il servizio così come stabilito dal Comune tramite il Responsabile del Settore di Polizia Locale unitamente al Responsabile del Settore Ambiente;
- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio disposto dal Responsabile del Settore di Polizia Locale e/o dal Responsabile del Settore Ambiente;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- durante il servizio di vigilanza indossare la divisa assegnata;
- qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento;
- usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- osservare il segreto d'ufficio.

La Guardia Ambientale deve compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e i verbali di accertamento secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività all'ufficio di Polizia Locale per la notifica e le altre incombenze di legge.

Se una guardia ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa dell'attività di cui è incaricato è obbligato a darne immediata notizia agli organi di Polizia Giudiziaria presenti sul territorio comunale.

E' fatto divieto alla Guardia Volontaria comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comune.

Art 9. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Locale - Carabinieri - Polizia di Stato - Guardia di Finanza - Corpo Forestale dello Stato - Polizia Provinciale, eco.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati alla Guardia Ambientale comunale; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.

L'eventuale segnalazione di violazioni dei doveri di istituto, effettuati i dovuti accertamenti dal responsabile gestionale e, sentito l'interessato, comportano una sospensione dalle funzioni per un periodo non superiore a mesi sei.

In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dell'attività, effettuati i dovuti accertamenti, il responsabile proporrà al Sindaco la revoca della nomina.

La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.

La revoca della nomina viene disposta d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art. 6 del presente disciplinare.

Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dell'incarico con proprio decreto.

Art 10. COMPITI DELLA GUARDIA AMBIENTALE

Le Guardie Ambientali comunali svolgono, nei limiti delle competenze loro attribuite dal provvedimento di nomina, le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente legislazione e dal presente regolamento.

La Guardia Ambientale comunale in sede di contestazione di leggi, di regolamenti e/o ordinanze sindacali riguardanti la tutela ambientale redige gli atti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.

Le Guardie durante lo svolgimento della loro attività sono Pubblici Ufficiali e svolgono funzioni di Polizia Amministrativa, esercitando i relativi poteri di accertamento di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art 11. COMPITI DEL COMUNE

Il Comune, affiderà l'organizzatore del servizio alla ditta affidataria del Servizio di Igiene Urbana che provvederà al corretto funzionamento del servizio utilizzando mezzi finanziari propri.

Le modalità di intervento e di gestione delle procedure della vigilanza (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative, la dotazione dei bollettari dei verbali, la ricezione rapporti e accertamenti) saranno a capo della ditta affidataria del Servizio di Igiene Urbana e saranno coordinate e definite d'intesa con il Settore di Polizia Municipale e con il Settore Igiene e Ambiente.

Il Comando P.M. esercita, altresì, il controllo sul rispetto delle procedure in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 689/81.

La ditta affidataria del Servizio di Igiene Urbana dovrà aver stipulato, prima dell'avvio del servizio, idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi dipendente dalle attività di cui al presente regolamento.

Art 12. CORSO FORMATIVO ASPIRANTE GUARDIA AMBIENTALE COMUNALE

La ditta affidataria del Servizio di Igiene Urbana dovrà organizzare un corso di formazione per tutte le Guardie Ambientali Comunali.

Durante il corso di formazione dovrà essere messo a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.

Dovrà essere fornita al Comune attestazione dell'avvenuto svolgimento e superamento del corso da parte delle persone che saranno indicate per la nomina di Guardia Ambientale Comunale.

La ditta curerà periodicamente la formazione dei volontari mediante corsi annuali di aggiornamento della durata minima di ore 5 ai quali sarà obbligatoria la partecipazione da parte di tutte le guardie ambientali, pena la revoca dell'incarico;

Art 13. RISERVATEZZA E PRIVACY NELL'ATTIVITÀ DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

Le guardie ambientali sono tenute a svolgere la loro attività, che potrà riguardare anche operazioni di scambio informatico di dati nei confronti delle utenze e dei Comuni nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 193 del 6 aprile 2006 e a mantenere riservati pertanto, tutti i dati di qualsiasi natura di cui verranno a conoscenza, ferma restando la loro utilizzabilità limitatamente allo svolgimento delle funzioni a cui sono preposti

Le Guardie ambientali si impegnano, inoltre, a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo relativi al Comune, sul cui territorio opereranno, e dei quali verranno a conoscenza in relazione all'effettuazione della loro attività.

Art 14. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento solo a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di tale pubblicazione al Comune, e ne sarà data ampia diffusione sul sito web del Comune